

**Documento di consultazione n. 1/2020**

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	<b>Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione - SNA</b>
<b>Osservazioni generali</b>	<p>In relazione allo Schema di Provvedimento IVASS in oggetto, che tocca temi di primaria rilevanza per la normativa primaria, nonché il futuro dell'intera categoria degli assicurati e degli Agenti di assicurazione, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione prende atto che il Provvedimento IVASS ha necessità di una tempestiva attuazione a disposizioni urgenti.</p> <p>Tuttavia lo SNA evidenzia all'IVASS la necessità di poter disporre di una equa <b>proroga dei tempi delle Osservazioni</b> al testo dell'Istituto, ritenendo oggettivamente <b>insufficienti i 10 giorni</b> concessi per poter esprimere compiutamente le proprie Osservazioni. Ciò premesso, trattandosi di Osservazioni che interessano questioni vitali per gli agenti di assicurazione, ritiene opportuno inviare le proprie</p>

prime Osservazioni al suddetto schema di Provvedimento.

1. Non si condivide il modus operandi secondo il quale viene omessa la valutazione di impatto, dato che in seguito al provvedimento si possono ipotizzare variazioni se non globali quantomeno nella distribuzione dei costi a carico dei consumatori, anche in riferimento a prevedibili maggiori oneri gestionali.
2. Potenziale pregiudizio economico in capo ai conducenti virtuosi, derivante dall'attribuzione massiva della prima classe di merito, in costanza di fabbisogno tariffario.
3. Potenziale discriminazione ai danni delle famiglie meno abbienti e quindi tendenzialmente con un parco veicoli meno nutrito da cui attingere classi, in una sorta di "tariffa sociale al contrario".
4. Prevedibile ulteriore ostacolo alla mobilità sociale legando anacronisticamente il merito all'appartenenza al nucleo familiare, a danno dei giovani costretti a spostarsi dalle famiglie di provenienza e dei moderni nuclei composti da single.
5. Marginalizzazione dell'analisi delle variabili di rischio, con conseguente appiattimento del merito su prime classi indefinite ed ereditate senza un percorso virtuoso. C'è da domandarsi se ciò corrisponda all'interesse dei consumatori così come configurato dal CdA o piuttosto come semplice limite alla concorrenza che ingessi il mercato compromettendo il sistema bonus/malus senza aver prima previsto un criterio sostitutivo pensato organicamente.
6. Differenziazione di disciplina con effetti potenzialmente discriminatori tra veicoli intestati a ditte individuali, che godrebbero dei benefici relativi alla nuova assegnazione di classe, rispetto ai mezzi intestati ad altre persone giuridiche.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
<b>1</b>		A fronte delle novità introdotte al testo dell'art. 134, comma 4-bis, CAP, chiediamo cosa si intenda per "assenza di sinistri", ossia se la valorizzazione di cinque annualità "pulite e leggibili", oppure anche le annualità classificate come "NA".
<b>1</b>	<b>5</b>	In virtù del fatto che il novellato art.7 comma 3 del Provvedimento IVASS n.72 "la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio", chiediamo di chiarire esplicitamente a quale sinistrosità si faccia riferimento in caso di contratto per veicolo nuovo e in caso di rinnovo di contratto in corso.